



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Legge 8 novembre 1991, n. 381 e L. R. 18 dicembre 2001, n. 34. Requisiti e modalità per l'iscrizione delle cooperative sociali all'Albo regionale istituito dall'art. 3 della L. R. n. 34/2001 e criteri per la gestione dell'Albo medesimo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio politiche sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di articolare l'Albo regionale delle cooperative sociali, istituito dall'articolo 3 della L. R. 18 dicembre 2001, n. 34 nelle seguenti sezioni:

- a) sezione A** comprendente le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) sezione B** comprendente cooperative che svolgono attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, ma in ogni caso finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- c) sezione C** comprendente i consorzi di cooperative di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di attribuire al dirigente della Struttura regionale competente alla tenuta dell'Albo delle cooperative sociali il procedimento di iscrizione all'albo delle cooperative e dei consorzi e di cancellazione in caso di perdita dei requisiti per l'iscrizione o per gravi disfunzioni nello svolgimento delle suddette attività, come previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 34/2001;
- di approvare i requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali, nonché i presupposti e le modalità di cancellazione dallo stesso per l'aggiornamento periodico dell'Albo, così come previsto dall'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di demandare al dirigente della Struttura regionale competente, con proprio provvedimento, la determinazione della specifica modulistica atta a facilitare la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo regionale;
- di pubblicare annualmente l'Albo regionale aggiornato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel sito istituzionale della Struttura regionale competente;
- di revocare la D.G.R 18 luglio 1995, n. 1935;
- di fare salve le iscrizioni contenute nell'Albo esistente, istituito con deliberazione n. 1935/1995.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elsa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO**Normativa di riferimento**

Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali".

Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 "Promozione e sviluppo della cooperazione sociale".

Motivazione

La legge 8 novembre 1991, n. 381, all'articolo 9 prevedeva tra l'altro che le Regioni istituissero un proprio Albo delle cooperative sociali.

La successiva legge regionale 12 aprile 1995, n. 50, all'articolo 2, prevedeva anch'essa l'istituzione dell'albo regionale.

In ottemperanza a tali disposizioni normative la Regione Marche ha istituito, con deliberazione della Giunta regionale n. 1935 del 18 luglio 1995 l'Albo regionale delle cooperative sociali.

La nuova legge regionale sulla cooperazione sociale, 18 dicembre 2001, n. 34, che ha abrogato la legge regionale n. 50/1995, ha nuovamente disciplinato, all'articolo 3, l'istituzione dell'Albo, stabilendo altresì la sua articolazione in sezioni provinciali gestite dalle Province ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10.

Negli anni successivi, tuttavia, non si è provveduto ad adottare la deliberazione della nuova istituzione dell'Albo, in quanto, a seguito di incontri con le Province, è emersa chiaramente la volontà da parte di queste ultime di non assumersi tale incombenza, anche in considerazione del numero non eccessivamente elevato delle cooperative che, in altre Regioni, ha reso invece inevitabile la gestione provinciale dell'Albo.

Pertanto la competente Struttura della Giunta regionale ha continuato a gestire l'Albo regionale come avvenuto in precedenza, ovviamente sulla base della nuova normativa introdotta dalla legge regionale n. 34/2001.

Con la legge regionale 29 luglio 2008 n. 25, articolo 19, si provveduto ad eliminare tale anomalia, modificando sia l'articolo 3 della legge regionale n. 34/2001, sia l'articolo 67 della legge regionale 17 maggio 1999, n.10, di riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali, che ne costituiva il presupposto normativo, riportando la funzione della gestione dell'albo in capo alla Regione.

Si rende pertanto necessario procedere ad una nuova disciplina per la gestione dell'Albo regionale delle cooperative sociali, adeguandolo alle nuove disposizioni normative.

Occorre inoltre procedere alla revoca della D.G.R. n.1935 del 18 luglio 1995, in quanto non più conforme all'attuale normativa, salvaguardando in ogni caso le iscrizioni contenute nell'Albo da essa istituito.

Con il presente atto si determinano i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo regionale, i presupposti e le modalità per la cancellazione dello stesso, nonché le modalità per il suo aggiornamento periodico.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente atto deliberativo.

Il Responsabile del procedimento
(dott. Renato Scuterini)

Renato Scuterini

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio
(dott. Paolo Mannucci)

Paolo Mannucci

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Elisa Moroni)

Elisa Moroni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

Requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali e presupposti e modalità per la cancellazione. Modalità per l'aggiornamento periodico dell'Albo regionale.

Le cooperative sociali, ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 2001, n. 34, devono presentare alla Struttura regionale competente alla tenuta dell'Albo la seguente documentazione:

a) domanda in carta semplice, indirizzata al Dirigente della Struttura regionale, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, contenente le seguenti indicazioni:

- denominazione dell'ente;
- sede legale ed eventuali sedi operative nel territorio regionale;
- numero di telefono e di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- sezione a cui si riferisce l'iscrizione;
- estremi dell'iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004.

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

c) certificato di iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23/06/2004 presso il Ministero dello Sviluppo Economico e gestito dagli uffici delle Camere di Commercio competenti per territorio;

d) relazione dettagliata sull'attività svolta o che si intende svolgere, che evidenzi tra l'altro:

- le motivazioni che hanno indotto alla costituzione della Cooperativa,
- l'eventuale coinvolgimento di soci volontari, in quale misura e con quali compiti,
- il livello di partecipazione in eventuali consorzi o associazioni,
- eventuali accordi o convenzioni con enti pubblici,
- le attività effettivamente svolte ed eventuali progetti di inserimento delle persone svantaggiate inserite nelle cooperative di tipologia B).
- il deposito del regolamento interno ai sensi della L. 142/2001 (se dovuto)

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti:

- la compagine sociale (numero ed elencazione dei soci della Cooperativa o del Consorzio), dalla quale si evinca il rispetto della normativa vigente in materia di contratto collettivo di lavoro e di obblighi assicurativi;
- il tipo di rapporto di lavoro tra la Cooperativa o il Consorzio e il proprio personale dipendente;
- la posizione previdenziale, assistenziale e fiscale della Cooperativa o del Consorzio, dalla quale risulti che la o lo stesso non è incorso in violazioni di norme che ne precludano l'iscrizione;

f) copia dell'ultimo bilancio approvato e la relativa relazione, sottoscritta dai Presidenti del Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale dell'ente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le cooperative costituite da meno di un anno possono produrre la documentazione di cui alla lettera f), entro un anno dalla data di iscrizione all'Albo.

Le cooperative che intendano iscriversi alla sezione A devono altresì allegare, in carta semplice, l'elenco nominativo dei soci e dei dipendenti da impiegare nella propria attività, con la specificazione, per ciascun componente, del titolo di studio, dei titoli professionali, degli attestati di qualifica e di eventuali corsi di formazione e di riqualificazione svolti, nonché dell'esperienza maturata nel servizio.

Le cooperative che intendano iscriversi alla sezione B devono altresì allegare:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti che la percentuale delle persone svantaggiate inserite nel lavoro costituisce almeno il 30% dei dipendenti e dei soci della Cooperativa, come previsto dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, accompagnata da copia conforme della relativa certificazione rilasciata da una Pubblica Amministrazione.

Per gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, l'invalidità deve essere superiore a quella prevista dalla legislazione vigente per il collocamento obbligatorio.

Si considerano persone svantaggiate i soggetti individuati all'articolo 4 della Legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni (L. 193 del 22/06/2000).

Per quanto riguarda il possesso del requisito di cui alla lettera a), sono iscrivibili all'Albo anche quelle cooperative di tipologia B) che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, non abbiano ancora raggiunto la percentuale del 30% di dipendenti e di soci svantaggiati, purché il presidente della Cooperativa dichiari e s'impegni a far sì che la stessa raggiunga la percentuale suddetta entro sei mesi dall'iscrizione, ed a trasmettere la certificazione alla Struttura regionale competente alla tenuta dell'Albo, a pena di cancellazione.

I consorzi che intendono iscriversi alla sezione C devono altresì allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la presenza nella base sociale di cooperative sociali in misura non inferiore al settanta per cento (70%).

Alla sezione C possono essere iscritti anche i consorzi misti, cioè composti da cooperative di tipo A e di tipo B già iscritte all'albo.

Tutta la suddetta documentazione può essere presentata anche su supporto informatico.

Il provvedimento d'iscrizione o di diniego, adottato dal Dirigente della Struttura regionale competente, è notificato alla Cooperativa o al Consorzio.

La cancellazione dall'Albo regionale è disposta dal dirigente dalla Struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento alla Cooperativa o del Consorzio interessato ai quali viene assegnato un congruo termine per presentare controdeduzioni, nei seguenti casi:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) accertata cancellazione dall'albo nazionale delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004;
- b) mancato riequilibrio della compagine sociale, per le cooperative sociali di tipologia B) trascorsi sei mesi dalla notifica dell'avvenuta variazione;
- c) inattività accertata della Cooperativa o del Consorzio per un periodo superiore a due anni
- d) in tutti gli altri casi in cui siano venuti meno i requisiti che ne avevano consentito l'iscrizione.

La cancellazione dall'Albo regionale è disposta altresì nei seguenti casi:

- a) per richiesta del legale rappresentante della Cooperativa o del Consorzio, accompagnata dal verbale dell'Assemblea che attesti la regolarità della deliberazione;
- b) per scioglimento o messa in liquidazione, corredati dal verbale dell'Assemblea che attesti la regolarità della deliberazione.

Il provvedimento di cancellazione adottato dal Dirigente della Struttura regionale competente, è notificato alla Cooperativa o al Consorzio.

Adempimenti conseguenti all'iscrizione e aggiornamento dell'Albo regionale

Le cooperative e i loro consorzi iscritti all'albo devono comunicare alla Struttura regionale competente alla tenuta dell'Albo regionale, entro trenta giorni dall'approvazione, ogni eventuale variazione statutaria o della compagine sociale che comporti l'alterazione dei rapporti di cui agli articoli 4 e 8 della legge 381/1991, nonché la variazione della sede legale ed il rinnovo degli organi sociali. Le stesse sono tenute a comunicare le eventuali modifiche intervenute nell'iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004.

In ogni caso le cooperative sociali iscritte devono presentare copia del certificato o l'attestazione di revisione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 entro 90 giorni dal conseguimento.

Annualmente, sulla base di apposita richiesta del dirigente della Struttura regionale competente, le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'Albo regionale devono attestare la permanenza dei requisiti che ne avevano consentito l'iscrizione.

Le stesse debbono inoltre presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Le cooperative iscritte nella sezione B, inoltre, devono presentare la certificazione rilasciata da una Pubblica Amministrazione relativa alle persona svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381/1991, ovvero autocertificazione del legale rappresentante della cooperativa che attesti che non sono intervenute variazioni rispetto al mantenimento del requisito della percentuale minima del 30% di soggetti svantaggiati.

I consorzi iscritti nella sezione C devono altresì presentare autocertificazione del legale rappresentante del consorzio che attesti la presenza nella base sociale di cooperative sociali in misura non inferiore al settanta per cento (70%).

Tutta la documentazione va presentata obbligatoriamente a pena di cancellazione dall'Albo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Struttura regionale competente alla tenuta dell'Albo può comunque esercitare in qualsiasi momento un'attività di controllo volta ad accertare la permanenza dei requisiti e delle condizioni previste per l'iscrizione all'Albo, anche avvalendosi della collaborazione degli enti locali .